



diritto & religioni

Semestrale
Anno XVI - n. 2-2021
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

32

 **LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XV – n. 2-2021
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttore
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto†, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni†, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

G.B. Varnier

V. Marano

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

S. Carmignani Caridi, M. Carnì,

M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, C.M. Pettinato, I. Spadaro

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustín Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore

Via Camposano, 41 (ex via De Rada) Cosenza – 87100

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Sito web: www.pellegrinieditore.it

Indirizzo web rivista: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Napoli Federico II

Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133

Tel. 338-4950831

E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Sito web: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, □ 75,00

per l'estero, □ 120,00

un fascicolo costa □ 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano □ 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, □ 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, □ 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di □ 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrineditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrineditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– bonificobancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

Criteria per la valutazione dei contributi

Da questo numero tutti i contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

Libertà religiosa ed edilizia di culto. Nota a sentenza TAR Lombardia 1269/2020

Religious freedom and religious buildings. Note to Lombardy Regional Administrative Court judgement no. 1269/2020

RENATO ROLLI, MARTINA MAGGIOLINI *

RIASSUNTO

La sentenza del Tar Lombardia n. 1269/2020 rileva le interrelazioni tra il diritto al luogo di culto e il potere di pianificazione urbanistica delle autorità amministrative competenti. La regolazione dello spazio pubblico deve tener conto della rilevanza sul territorio degli interessi religiosi così da evitare che esigenze urbanistiche astrattamente invocabili si traducano in indebite ingerenze nelle libertà costituzionali, tra cui la libertà di culto. La ratio dell'art. 52, co. 3-bis, della Legge regionale n. 12/2005 è difatti strettamente connessa all'effettivo aggravio del carico urbanistico che può conseguire dalle nuove destinazioni d'uso, finalizzate appunto alla realizzazione di luoghi di culto. Da qui l'esigenza dell'amministrazione locale di accertare, in una fase anteriore, la conformità ai canoni urbanistici di questi luoghi e strutture idonee all'accoglimento di una moltitudine di persone. In tale iter, in una prospettiva di equilibrio tra gli interessi delle parti, è auspicabile una concertazione preliminare edificata sul confronto diretto ed idonea ad ipotizzare le soluzioni più adeguate, sia nell'ipotesi di costruzione di nuovi edifici di culto, sia in caso di mutamento della destinazione d'uso.

PAROLE CHIAVE

Legge regionale lombarda n. 12 del 2005; libertà religiosa; edilizia di culto; ius aedificandi

ABSTRACT

The Lombardy Regional Administrative Tribunal's decision no. 1269/2020 highlights the interrelationship between the right to a place of worship and the urban planning power of the competent administrative authorities. The regulation of public space must take into account the relevance of religious interests in the territory, in order to avoid that abstractly invocable urban planning requirements result in undue interference with constitutional

* Seppur frutto di un lavoro unitario è possibile attribuire i paragrafi 1 e 4 a RENATO ROLLI e i restanti a MARTINA MAGGIOLINI.

freedoms, including freedom of worship. The rationale of article 52, paragraph 3-bis, of Regional Law no. 12/2005 is in fact closely linked to the actual increase in the urban load that may result from new uses, aimed precisely at building places of worship. Hence the need for the local administration to ascertain, at an earlier stage, whether these places and structures suitable for accommodating a multitude of people comply with town planning canons. In this process, with a view to balancing the interests of the parties, it is desirable to have a preliminary consultation process based on direct comparison and capable of hypothesising the most appropriate solutions, both in the event of the construction of new places of worship and in the event of a change in use.

KEYWORDS

Lombardy Regional Law no. 12 of 2005; religious freedom; religious buildings; ius aedificandi

SOMMARIO: 1. La querelle – 2. Edificio di culto come manifestazione della libertà individuale di religione – 3. Il ponte tra lo spazio fisico e metafisico – 4. Il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile e il mutamento del carico urbanistico – 5. Brevi riflessioni conclusive

1. La querelle

Con la sentenza che si annota il TAR Lombardia si è pronunciato su una serie di questioni di particolare interesse relative alla libertà religiosa ed all'edilizia di culto¹. Segnatamente, per quanto in questa sede interessa, la decisione si sofferma sulla tutela, non solo della mera dimensione metafisica ed individuale del fenomeno religioso ma, in particolar modo, sulla dimensione collettiva della libertà religiosa che ha, come necessario presupposto, non uno spazio metafisico, bensì uno spazio fisico².

Nello specifico, la II Sezione è stata chiamata a pronunciarsi sull'annullamento dell'Ordinanza del Dirigente del Settore Tecnico – Comune di San Giuliano Milanese, n. 34 del 25 giugno 2019. L'associazione ricorrente articola i seguenti motivi di ricorso: violazione e falsa applicazione dell'art. 52 della legge regionale lombarda n. 12 del 2005 e s.m.i.; eccesso di potere per illogicità manifesta e sviamento di potere; violazione dell'art. 32, comma 4, della legge n. 383 del 2000 e dell'art. 71, comma 1, del d.lgs. n. 117 del 2017; illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale dell'art. 52, comma 3-bis,

¹ Sugli edifici di culto si consiglia CARLO CARDIA, *La condizione giuridica*, in DANIELE PERSANO (a cura di), *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, Vita e Pensiero, Milano, 2008.

² Si rinvia a MARIA D'ARIENZO, *Confessioni religiose e comunità*, in MARIO TEDESCHI (a cura di), *Comunità e Soggettività*, Luigi Pellegrini editore, Cosenza, 2006, pp. 279-292.

della l. r. lombarda n. 12 del 2005.

Il Collegio, ritenendo la questione di illegittimità costituzionale irrilevante, accoglie il ricorso e per effetto annulla il provvedimento impugnato per le ragioni che seguono.

2. Edificio di culto come manifestazione della libertà individuale di religione

La realizzazione di un edificio di culto rappresenta l'alveo in cui si fondono fede e diritto, espressione della parte più recondita e sacra dell'uomo al di fuori di sé, estrinsecazione tangibile della propria fede³.

Si è in presenza di interessi meritevoli di garanzie che si pongono in capo a diversi soggetti⁴: da un lato, si pone la comunità religiosa⁵, la quale ha diritto ad esercitare il proprio credo e, a fronte della carenza di edifici a disposizione, si attiva al fine di ottenere uno spazio idoneo, dall'altro, si pongono le amministrazioni che, devono elaborare il piano regolatore generale (PRG)⁶, al fine di pianificare la destinazione del territorio, razionalizzando i servizi e decretando gli oneri di urbanizzazione⁷.

³ Cfr. HEINRICH NISSEN, *Das Templum. Antiquarische Untersuchungen*, Weidmann, Berlino, 1869, p. 8 ss.: «L'atto fondamentale della delimitazione, con cui per la prima volta viene creata in senso giuridicoreligioso, una sicura proprietà, si ricollega all'ordine sacrale dello spazio».

⁴ Si rinvia a DIEGO D'AMICO, *Libertà religiosa ed edilizia di culto*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2020, p. 70 ss.

⁵ Per approfondimenti si rinvia a ROBERTO MAZZOLA, *Laicità e spazi urbani. Il fenomeno religioso tra governo municipale e giustizia amministrativa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoe_chiese.it), 2010; CARLO CARDIA, *Edifici di Culto e nuove religioni*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 1-2, 2008, nonché, più di recente, PAOLO CAVANA, *Libertà di religione e spazi per il culto tra consolidate tutele e nuove comunità religiose*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoe_chiese.it), 20, 2019.

⁶ Il TAR LOMBARDIA, 14 ottobre 2010, n. 3522 ha chiarito come «L'ambito di competenza riservato ai Comuni è invece quello propriamente urbanistico-edilizio e consiste in un duplice potere: a) accertare che la confessione religiosa per la quale è richiesta la realizzazione di un luogo di culto abbia sui territori una presenza diffusa, organizzata e stabile; b) regolare attraverso la convenzione la durata minima della destinazione dell'edificio a finalità religiose (anche profili economici nel caso siano concessi contributi: v. art. 71, comma 3, L.R. 12/2015) nonché i vari problemi edilizi igienico-sanitari e di sicurezza collegati al notevole afflusso di persone. In particolare, la convenzione può definire il numero di soggetti ammessi contemporaneamente nei locali, le vie di accesso e di uscita, le caratteristiche dei locali, i servizi tecnologici necessari, i piani di sicurezza, la dotazione di parcheggi, e questioni simili, in modo che il luogo di culto sia idoneo sotto il profilo strutturale e si inserisca in modo armonioso nel contesto abitativo».

⁷ Si rinvia a ROBERTO MAZZOLA, *Laicità e spazi urbani. Il fenomeno religioso tra governo municipale e giustizia amministrativa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoe_chiese.it), 2010; CARLO CARDIA, *Edifici di culto e nuove religioni*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 1-2, 2008, nonché, più di recente, PAOLO CAVANA, *Libertà di religione e spazi per il culto tra consolidate*

La relazione tra libertà di professare il proprio credo⁸ e lo *ius aedificandi* inevitabilmente coinvolge diversi valori, quali la garanzia del tessuto sociale nel quale si concentrano i diritti tutelati e la salvaguardia dell'autonomia regionale nella indicazione dei piani urbanistici⁹.

Nel caso in commento, il Collegio rileva come l'azione amministrativa di governo del territorio che coinvolge diritti costituzionali, come la libertà religiosa, debba ispirarsi, in modo stringente, ai principi di adeguatezza e proporzionalità¹⁰. Dall'articolo 19 della Costituzione è rinvenibile la clausola di salvaguardia non solo della libertà individuale di culto bensì, a fortiori, la sua dimensione collettiva, la quale presuppone, non soltanto uno spazio metafisico ma anche e soprattutto uno spazio fisico¹¹.

Il legame tra la libertà in commento e lo spazio fisico risalta anche nella giurisprudenza della *Corte europea dei diritti dell'uomo* che considera la pretesa al mantenimento o all'ottenimento di un edificio di culto un aspetto intrinseco della libertà religiosa essendo strumentale all'esercizio effettivo del diritto costituzionale¹². Lo spazio fisico costituisce presupposto indefettibile per l'effettiva tutela di tale libertà essendo funzionale alla realizzazione della dimensione collettiva che rappresenta una forma di manifestazione della libertà religiosa¹³. Orbene oltre al contatto intimo con la divinità, l'esercizio del

tutele e nuove comunità religiose, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechurchese.it), 20, 2019.

⁸ Sul tema, *ex plurimis*, si rinvia a GAETANO CATALANO, *Il diritto di libertà religiosa*, Cacucci, Bari, 2007. Cfr. LUCIANO ZANNOTTI (a cura di), *Stato sociale, edilizia di culto e pluralismo religioso*, Giuffrè, Milano, 1990, p. 112.

⁹ *Ex multis*, si rinvia a FILIPPO SALVIA, *Manuale di diritto urbanistico*, Cedam, Padova, 2012; PAOLO STELLA RICHTER, *Manuale breve di diritto urbanistico*, Giuffrè, Milano, 2014; MATILDE CARRÀ, WLADIMIRO GASPARRI, CARLO MARZUOLI (a cura di), *Diritto per il governo del territorio*, Il Mulino, Bologna, 2012; NICOLA ASSINI, *Diritto urbanistico (governo del territorio, ambiente e opere pubbliche)*, Cedam, Padova, 2007; ROSARIO FERRARA, GIUSEPPE FERRARI, *Commentario breve alle leggi in materia di urbanistica ed edilizia*, Cedam, Padova, 2010; SANDRO AMOROSINO, *Il governo dei sistemi territoriali. Il nuovo diritto urbanistico*, Cedam, Padova, 2008; DARIA DE PRETIS, ANNA SIMONATI (a cura di), *Diritto urbanistico e delle opere pubbliche*, Giappichelli, Torino, 2014; PAOLO URBANI, STEFANO CIVITARESE MATTEUCCI, *Diritto urbanistico. Organizzazione e rapporti*, Giappichelli, Torino, 2013; DARIA DE PRETIS (a cura di), *Diritto urbanistico e delle opere pubbliche*, Giappichelli, Torino, 2009; ALBERTO FOSSATI, *Manuale di diritto urbanistico e dell'edilizia della Regione Lombardia*, Giappichelli, Torino, 2013; GIORGIO PAGLIARI, *Corso di diritto urbanistico*, Giuffrè, Milano, 2010; PAOLO URBANI (a cura di), *Le nuove frontiere del diritto urbanistico*, Giappichelli, Torino, 2013.

¹⁰ Cfr. CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, ordinanza 24 gennaio 2020, n. 238 resa nel grado di appello cautelare del giudizio in commento

¹¹ Sul tema cfr. ANDREA BETTETINI, *La condizione giuridica dei luoghi di culto tra autoreferenzialità e principio di effettività*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2010, p. 7 ss.

¹² Cfr. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, Sez. I, 26 settembre 1996, *Manoussakis e altri c. Grecia*; Id., 24 giugno 2004, *Vergos c. Grecia*

¹³ Cfr. CORTE COSTITUZIONALE, 24 giugno 2016, n. 63; CORTE COSTITUZIONALE, 7 aprile 2017, n. 67.

culto richiede la partecipazione attiva dei credenti alle cerimonie e ai riti quali momenti di condivisione e celebrazione del proprio credo¹⁴. Per tale ragione, lo spazio religioso non si può ritenere esclusivamente *locus* in cui singoli individui esercitano il loro credo come *animae vagulae blandulae*.

Sembra necessaria, per una tutela piena della libertà *de qua*, la disposizione di uno spazio comune in cui sia possibile esercitare il diritto nella declinazione sia individuale sia collettiva¹⁵. Nel momento di aggregazione religiosa, infatti, si sviluppa la personalità del singolo attraverso la condivisione del culto; da qui, la pretesa di uno spazio religioso a carattere collettivo, essendo interesse dei consociati poter disporre di un luogo di esercizio, condivisione e promozione del proprio credo¹⁶.

Si è dinnanzi ad un interesse plurisoggettivo appartenente ai singoli individui che si riconoscono in un credo e, in aggiunta e non in alternativa, all'ente rappresentativo della comunità. Lo spazio religioso va interpretato come una necessità materiale essenziale per la realizzazione del fenomeno di aggregazione sociale di cui è espressione la religione¹⁷.

La stessa Corte Costituzionale ispirandosi al principio di laicità inteso «non come indifferenza di fronte all'esperienza religiosa, bensì come salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale»¹⁸ attribuisce alla Repubblica il compito di «garantire le condizioni che favoriscano l'espansione della libertà di tutti e, in questo ambito, della libertà di religione»¹⁹, delinea un aspetto della dignità della persona umana, riconosciuta e dichiarata inviolabile dalla previsione di cui all'articolo 2 della Costituzione²⁰.

¹⁴ Si rinvia a DIEGO D'AMICO, *Libertà religiosa ed edilizia di culto*, cit., p. 70 ss.

¹⁵ Si consiglia PAOLO CAVANA, *Libertà di religione e spazi per il culto tra consolidate tutele e nuove comunità religiose*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statochiese.it), 20, 2019.

¹⁶ Cfr. ALBERTO FOSSATI, *Manuale di diritto urbanistico e dell'edilizia della Regione Lombardia*, Giappichelli, Torino, 2013 e, in particolare, con riferimento al tema dell'edilizia di culto, pp. 139-145.

¹⁷ Cfr. FRANCESCO ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO, voce *Edifici di culto*, in *Enciclopedia giuridica*, XII, Roma, 1990; VALERIO TOZZI, voce *Edifici di culto e legislazione urbanistica*, in *Digesto IV – Disc. Pubbl.*, V, Torino, 1990, p. 285 ss.; GIUSEPPE CASUSCELLI, *Edifici ed edilizia di culto. Problemi generali*, I, Giuffrè, Milano, 1979; ID., *Fonti di produzione e competenze legislative in tema di edilizia di culto: annotazioni problematiche*, in *Nuove prospettive per la legislazione ecclesiastica*, Giuffrè, Milano, 1981, p. 1187 ss.; MANLIO MIELE, *Edilizia di culto tra discrezionalità 'politica' e 'amministrativa'*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1995, II, p. 363 ss.

¹⁸ Cfr. CORTE COSTITUZIONALE, 24 giugno 2016, n. 63.

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ Cfr. CORTE COSTITUZIONALE sentenze n. 508 del 2000, n. 329 del 1997, n. 440 del 1995, n. 203 del 1989; CORTE COSTITUZIONALE, 8 ottobre 1996, n. 334.

3. *Il ponte tra lo spazio fisico e metafisico*

È inerziale segnalare la portata innovativa delle previsioni in commento. Il potere amministrativo è chiamato a non esaurirsi nella tradizionale composizione di interessi, determina invece un proprio *ubi consistam* ulteriore nella esigenza di concedere l'esercizio della libertà religiosa dell'individuo nelle formazioni sociali e di tutelarla dalle indebite ingerenze che in un tessuto sociale complesso e multiculturale possono, comunque, inverarsi²¹. Da qui, sorge la necessità di individuare i presupposti e i limiti della funzione pubblica atta a regolare lo spazio religioso. A tal fine è essenziale la scrupolosa osservanza del principio di legalità sostanziale declinato intanto in una *actio finium regundorum* tra l'area in cui l'esercizio di tale potere può essere concesso e, d'altro canto, l'area in cui la compressione dell'interesse del privato risulta ingiustificata²².

Ora, nel discorrere su questioni relative al governo del territorio occorre rammentare che esse sono ricondotte dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione tra le competenze legislative ed amministrative differenziate tra i vari organi della Repubblica²³. Il riparto di competenza si concretizza attraverso un dualismo funzionale: da un lato, lo Stato intercetta i principi fondamentali, dall'altro le Regioni legiferano nel dettaglio. In forza di tali premesse si rileva che «la Regione è titolata, nel governare la composizione dei diversi interessi che insistono sul territorio, a dedicare specifiche disposizioni per la programmazione e realizzazione di luoghi [anche] di culto; viceversa essa esorbita dalle sue competenze, entrando in un ambito nel quale sussistono forti e qualificate esigenze di eguaglianza, se ai fini dell'applicabilità di tali disposizioni, impone requisiti differenziati e più stringenti, per le sole confessioni senza intesa»²⁴.

Dunque, la competenza regionale in materia di edilizia di culto è giustificata dall'esigenza di assicurare uno sviluppo equilibrato ed armonico nella realizzazione dei centri abitati e dei servizi di interesse pubblico, come quelli d'interesse religioso²⁵. Il binomio libertà religiosa ed edifici di culto impone

²¹ Cfr. NATASCIA MARCHEI, *La Corte costituzionale sugli edifici di culto tra limiti alla libertà religiosa e interventi positivi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 5, 2020.

²² Cfr. TAR LOMBARDIA, Sez. II, sent. n. 1269 del 1 luglio 2020.

²³ V. *ex aliis*, CORTE COSTITUZIONALE, sent. n. 303 del 1 ottobre 2003.

²⁴ Par. 4.2. Considerando in diritto, CORTE COSTITUZIONALE, sent. n. 63 del 24 marzo 2016, in www.giurcost.org/decisioni/2016/0063s-16.html.

²⁵ Si rinvia a DIEGO D'AMICO, *Libertà religiosa ed edilizia di culto*, cit., p. 70 ss.

una tutela unitaria seppur, *prima facie*, i due elementi paiono posti su livelli diversi²⁶. La libertà di esercitare il proprio credo emerge fin dalla fase della pre-pianificazione, momento di scambio delle istanze dei diversi bisogni, atto a garantire un governo condivisibile del territorio che componga e trasponga le esigenze degli interessati ed altresì nella fase della pianificazione e nella successiva fase di controllo e di verifica dell'utilizzo del territorio. Dunque, il potere di controllo rappresenta il nucleo essenziale per una effettiva declinazione della libertà costituzionale nelle sue sfaccettature coincidenti con le differenti e multiformi situazioni soggettive²⁷.

La funzione pubblica ha il compito di assicurare ad ogni soggetto il potere di scegliere liberamente il proprio credo, predisponendo spazi idonei ad accogliere i fedeli delle diverse confessioni. Difatti l'ente locale ha il potere di influenzare di fatto l'esercizio del diritto costituzionale alla libertà religiosa trovando piena estrinsecazione non solo nel momento effettivo di comunione, ma a monte nella fase di pre-pianificazione delle modalità di utilizzo e di destinazione del territorio²⁸. D'altro canto, il diritto di culto è intrinsecamente connesso al rispetto di altre situazioni giuridiche che l'ordinamento riconosce e tutela; per tale ragione si rende necessario un bilanciamento con altre regole ed in particolare, nel caso *de quo*, con la normativa urbanistica al fine di ossequiare le diverse esigenze²⁹.

²⁶ Sull'edilizia di culto v. FRANCESCO ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO, voce *Edifici di culto*, in *Enciclopedia giuridica*, XII, Roma, 1990; VALERIO TOZZI, voce *Edifici di culto e legislazione*, cit., p. 285 ss.; GIUSEPPE CASUSCELLI, *Edifici ed edilizia di culto. Problemi generali*, I, Giuffrè, Milano, 1979; ID., *Fonti di produzione e competenze legislative in tema di edilizia di culto: annotazioni problematiche*, in *Nuove prospettive per la legislazione ecclesiastica*, cit., p. 1187 ss.; MANLIO MIELE, *Edilizia di culto tra discrezionalità 'politica' e 'amministrativa'*, cit., p. 363; ALBERTO ROCCELLA, *L'edilizia di culto islamica: contro la tirannia della maggioranza*, in *Urbanistica e Appalti*, 3, 2014, p. 345; LUIGI D'ANDREA, *Eguale libertà ed interesse alle intese delle confessioni religiose: brevi note a margine della sentenza costituzionale n. 346/2002*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2003, p. 667 ss.; GIANLUCA PAOLO PAROLIN, *Edilizia di culto e legislazione regionale nella giurisprudenza costituzionale: dalla sentenza 195/1993 alla sentenza 346/2002*, in *Giurisprudenza italiana*, 2003, p. 351; ALDO TRAVI, *Libertà di culto e pubblici poteri: l'edilizia di culto oggi*, in *Rivista giuridica dell'urbanistica*, 1, 2018, p. 12 ss.; ALBERTO ROCCELLA, *Problemi attuali dell'edilizia di culto*, ivi, p. 22 ss.; ANDREA AMBROSI, *Edilizia di culto e potestà legislativa regionale*, ivi, p. 35.

²⁷ Cfr. PAOLO URBANI, *Urbanistica consensuale. La disciplina degli usi del territorio tra liberalizzazione, programmazione negoziata e tutele differenziate*, Bollati Boringhieri, Torino, 2000.

²⁸ V. ISABELLA BOLGIANI, *Attrezzature religiose e pianificazione urbanistica: luci ed ombre*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statochiese.it), 28, 2013.

²⁹ Cfr. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8298.

4. *Il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile e il mutamento del carico urbanistico*

Dalle considerazioni sin qui svolte, appare utile procedere alla disamina della normativa di riferimento del caso in commento. A mente dell'art. 52, comma 3-*bis*, della L.r. n. 12/2005, ai fini del mutamento di destinazione d'uso di immobili, finalizzato alla creazione di luoghi di culto, è necessario il permesso di costruire³⁰.

Dunque, la *condicio sine qua non* per il mutamento di destinazione d'uso è il titolo sopradetto che rappresenta il punto d'incontro e, talvolta di scontro, tra la libertà religiosa ed il potere amministrativo³¹. Per diretta conseguenza sono da ritenere abusivi tutti gli immobili destinati a detto uso privi di tale permesso³². Tuttavia, occorre rilevare che non è sufficiente limitarsi ad una lapidaria lettura della *littera legis*, essendo in tal modo caducato il potere amministrativo della sua funzione atta a regolamentare le esigenze urbanistiche, traducendosi, in tal modo, in un mero strumento di controllo dell'attività religiosa, ponendosi in contrasto con il dettato di cui all'art. 20 della Costituzione³³.

La Consulta ha già chiarito che non possono sussistere norme che determinino un potere di controllo preventivo da parte dell'autorità sull'esercizio di una libertà costituzionale³⁴. Da qui, dunque, non si può ritenere che dalla normativa possa conseguire un controllo preventivo se non nella misura in

³⁰ Si rinvia a FILIPPO SALVIA, *Manuale di diritto urbanistico*, Cedam, Padova, 2012; PAOLO STELLA RICHTER, *Manuale breve di diritto urbanistico*, Giuffrè, Milano, 2014; MATILDE CARRÀ, WLADIMIRO GASPARRI, CARLO MARZUOLI (a cura di), *Diritto per il governo del territorio*, Il Mulino, Bologna, 2012; NICOLA ASSINI, *Diritto urbanistico (governo del territorio, ambiente e opere pubbliche)*, Cedam, Padova, 2007; ROSARIO FERRARA, GIUSEPPE FERRARI, *Commentario breve alle leggi in materia di urbanistica ed edilizia*, Cedam, Padova, 2010; SANDRO AMOROSINO, *Il governo dei sistemi territoriali. Il nuovo diritto urbanistico*, Cedam, Padova, 2008; DARIA DE PRETIS, ANNA SIMONATI (a cura di), *Diritto urbanistico e delle opere pubbliche*, Giappichelli, Torino, 2014; PAOLO URBANI, STEFANO CIVITARESE MATTEUCCI, *Diritto urbanistico. Organizzazione e rapporti*, Giappichelli, Torino, 2013; DARIA DE PRETIS (a cura di), *Diritto urbanistico e delle opere pubbliche*, Giappichelli, Torino, 2009; ALBERTO FOSSATI, *Manuale di diritto urbanistico e dell'edilizia della Regione Lombardia*, Giappichelli, Torino, 2013; GIORGIO PAGLIARI, *Corso di diritto urbanistico*, Giuffrè, Milano, 2010; PAOLO URBANI (a cura di), *Le nuove frontiere del diritto urbanistico*, Giappichelli, Torino, 2013.

³¹ *Ex multis* TAR LOMBARDIA, Brescia, sez. II, 26/01/2019, n. 84.

³² Sull'evoluzione della legislazione regionale in materia, si suggerisce ALBERTO ROCCELLA, *La legislazione regionale*, in DANIELE PERSANO (a cura di), *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, Vita e Pensiero, Milano, 2008, p. 79 ss.

³³ Cfr. *ex multis* CONSIGLIO DI STATO, 27 ottobre 2011, n. 5778; TAR LOMBARDIA, Milano, 28 dicembre 2013, n. 1176.

³⁴ V. CORTE COSTITUZIONALE, 24 novembre 1958, n. 59; cfr. anche CORTE COSTITUZIONALE, 18 marzo 1957, n. 45.

cui sia necessario alle finalità proprie di tale strumento amministrativo e alla specifica funzione per cui tale strumento è previsto.

Ora, al fine di cogliere l'effettiva portata del dettato normativo, è preponderante tener conto della fattispecie concreta perché in essa si innesta la funzione pubblica che trova ragione d'esistere nell'incidenza e nella rilevanza di una determinata attività sull'assetto territoriale³⁵. Il potere amministrativo è chiamato a vegliare sull'effettiva incidenza nel tessuto urbanistico dell'attività religiosa svolta nell'edificio di culto. Pertanto, si palesa necessario un attento accertamento della situazione di fatto al fine di evitare che esigenze urbanistiche astrattamente invocabili possano costituire illegittime compromissioni della libertà di culto³⁶. Consolidata giurisprudenza ha stabilito, infatti, che per agire in modo legittimo il *primum movens* di ogni azione amministrativa è la verifica ed il controllo della situazione di fatto e dunque un accertamento istruttorio dell'ente al fine di ancorare la propria scelta alla situazione su cui ricadranno di fatto gli effetti³⁷. Tra l'altro il provvedimento impugnato in tale sede si fonda su accertamenti insufficienti a dimostrare in modo attento e puntuale l'incidenza dell'attività di culto sul carico urbanistico³⁸.

A fortiori le considerazioni esposte permettono di delineare il forte *discrimen* tra luoghi deputati all'esercizio della libertà costituzionale esercitabile in modo individuale ovvero occasionalmente in modo collettivo, privi di un effettivo impatto sul carico urbanistico, e luoghi di culto collettivo, intrinsecamente connessi alla libertà di riunione cui consegue un carico urbanistico strutturale e dunque l'esigenza di *standard* e di vincoli, che *in re ipsa* legittimano l'esercizio dei poteri di controllo³⁹. La conferma giunge dalla giurisprudenza che ritiene irrilevante l'occasionalità della presenza di persone riunite per l'esercizio del culto nella sede dell'associazione «non potendosi qualificare, ai predetti fini, luogo di culto un centro culturale o altro luogo di riunione nel quale si svolgano, privatamente e saltuariamente, preghiere religiose, tanto più ove si consideri che non rileva di norma ai fini urbanistici l'uso di fatto dell'immobile in relazione alle molteplici attività umane che il titolare è libero di esplicare»⁴⁰.

³⁵ Cfr. CORTE COSTITUZIONALE, 5 dicembre 2019, n. 254.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ V. ex aliis, TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II, 29 maggio 2020, n. 960.

³⁸ Cfr. TAR LOMBARDIA, Sez. II, sent. n. 1269 del 01 luglio 2020.

³⁹ Sul punto ALBERTO FABBRI, *L'utilizzo di immobili per lo svolgimento di attività di culto*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2013, p. 7.

⁴⁰ *Ex multis* TAR LOMBARDIA, Sez. II, 25 ottobre 2010, n. 7050 ed ancora TAR MILANO, sez. II, 17 settembre 2009 n. 4665.

Intanto, se si accogliesse una differente interpretazione, verrebbe compromessa la dimensione sociale caratterizzante la natura stessa della libertà religiosa individuale che implica la compartecipazione ai momenti di condivisione con la comunità⁴¹. D'altronde la compressione del diritto della libertà di culto non può che essere giustificato da una effettiva esigenza urbanistica tale da evocare e legittimare il potere amministrativo⁴². L'elemento dirimente è dunque il carico urbanistico conseguente al mutamento di destinazione d'uso ritenuto fondato nel caso di afflusso, anche soltanto potenziale, generalizzato e periodico di una non definita quantità di soggetti ai fini dell'esercizio del culto⁴³. La previsione normativa di cui all'articolo 52, comma 3-*bis*, della L.r. n. 12 del 2005⁴⁴ trova la propria *ratio* nell'esigenza dell'Amministrazione locale di accertare, in una fase anteriore, la conformità ai canoni urbanistici dei luoghi e delle strutture idonee all'accoglimento di una moltitudine di persone cui consegue l'aggravio del carico urbanistico del territorio⁴⁵. Dunque, a rilevare sono gli afflussi generalizzati e periodici di una indeterminata quantità di soggetti non potendo ritenersi preclusi, in quanto urbanisticamente irrilevante, l'incontro di soggetti accomunati dal medesimo credo religioso che non determinino accessi indistinti e periodici⁴⁶.

La *ratio* della necessità del permesso di costruire consiste nell'evitare che, dalla costituzione di edificio per un culto in una zona non adibita a questo tipo di espansione, conseguano una serie di problematiche richiedendo un controllo preventivo e puntuale dell'amministrazione comunale sulla compatibilità delle nuove destinazioni. Il permesso diviene così strumento di accertamento delle condizioni che generano *in re ipsa* il rischio di creare un'ingerenza nell'autonomia privata di ogni confessione. Pertanto, nel caso *de quo*, appare priva di fondamento la compressione della libertà di culto da parte del potere amministrativo in quanto difetta del presupposto eidetic⁴⁷.

⁴¹ Cfr. TAR LOMBARDIA, Sez. II, sent. n. 1269 del 01 luglio 2020.

⁴² Cfr. MARIA GRAZIA DELLA SCALA, *Lo sviluppo urbano sostenibile e gli strumenti del governo territoriale tra prospettive di coesione e tutela dei diritti fondamentali*, in *Diritto amministrativo*, 4, 2018, p. 787 ss.

⁴³ V. CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 3 maggio 2016, n. 1684.

⁴⁴ La condotta dimostrata dal legislatore lombardo, ad avviso del CONSIGLIO DI STATO, 27 ottobre 2011, n. 5778 è «palesamente volta al controllo di mutamenti di destinazione d'uso suscettibili, per l'afflusso di persone e di utenti, di creare centri di aggregazione (chiese, moschee, centri sociali, ecc.) aventi come destinazione principale o esclusiva l'esercizio del culto religioso o altre attività con riflessi di rilevante impatto urbanistico, le quali richiedono la verifica delle dotazioni di attrezzature pubbliche riportate a dette destinazioni»; TAR LOMBARDIA, Milano, 28 dicembre 2013, n. 1176

⁴⁵ Cfr. CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 5 luglio 2019 n. 4681; TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II, ordinanza 31 ottobre 2019, n. 1417.

⁴⁶ V. CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, ordinanza 21 giugno 2019, n. 3162.

⁴⁷ Cfr. TAR LOMBARDIA, Sez. II, sent. n. 1269 del 01 luglio 2020.

5. Brevi osservazioni conclusive

A valle delle argomentazioni svolte è possibile cogliere l'intrinseca portata bifronte della libertà di culto: dimensione metafisica da un lato e dimensione fisica e concreta dall'altro. Nella forma composita della libertà religiosa, la disponibilità di un luogo ove professare il proprio credo diviene momento di connessione non solo tra le sue diverse sfaccettature ma anche e soprattutto, per quel che in tale sede interesse, momento di relazione con il potere amministrativo.

Detta pretesa è da intendere come interesse teso all'acquisizione e valutazione da parte dell'amministrazione locale dei bisogni materiali e non di un diritto costituzionale inteso quale obbligo a soddisfare ogni pretesa di spazio religioso⁴⁸. Da qui, quel che assume rilievo è la persona individualmente intesa e non la comunità religiosa nella sua totalità. Pertanto, il potere amministrativo deve acquisire gli interessi individuali alla disposizione di un edificio di culto e non direttamente della comunità dei fedeli. È da evidenziare che il coinvolgimento effettivo degli interessati si perfeziona nel momento di pianificazioni ovvero la fase in cui vengono acquisiti e analizzati i diversi interessi⁴⁹, nonché momento in cui trovano tutela ovvero vengono sacrificati i diversi bisogni secondo criteri consapevoli e trasparenti⁵⁰.

La limitazione del potere politico e discrezionale avviene con le determinazioni normative sia nazionale che regionale della materia⁵¹. Ragion per cui

⁴⁸ In questi termini, v. NICOLA PIGNATELLI, *La dimensione fisica della libertà religiosa: il diritto costituzionale ad un edificio di culto*, in www.federalismi.it, 2015.

⁴⁹ Si veda, sul tema, anche MARIA GRAZIA DELLA SCALA, *Lo sviluppo urbano sostenibile e gli strumenti del governo territoriale tra prospettive di coesione e tutela dei diritti fondamentali*, cit., p. 787.

⁵⁰ In dottrina, sul punto, e favorevole con l'orientamento della Corte costituzionale, v. SERGIO LARICCIA, *Nuove tecniche dei pubblici poteri per ostacolare l'esercizio dei diritti di libertà delle minoranze religiose in Italia*, in *La questione della tolleranza e le confessioni religiose*, Napoli, 1999, p. 97; per chiarire si v. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8298, in *Rivista giuridica dell'edilizia*, 1, 2011, p. 226, in cui, dopo aver evidenziato che le cause in materia di edificazione degli edifici di culto sono rimaste per molto tempo confinate nell'ambito della corretta applicazione della normativa urbanistica, si afferma che «è compito degli enti territoriali provvedere a che sia consentito a tutte le confessioni religiose di poter liberamente esplicare la loro attività, anche individuando aree idonee ad accogliere i fedeli». Aggiungendo, poi, che i comuni «non possono sottrarsi dal dare ascolto alle eventuali richieste in questo senso che mirino a dare un contenuto sostanziale effettivo al loro diritto del libero esercizio, garantito a livello costituzionale, e non solo nel momento attuativo, ma anche nella precedente fase di pianificazione delle modalità di utilizzo del territorio».

⁵¹ Per una riflessione sul rapporto tra potere discrezionale della P.A. e diritti inviolabili, v. LUCA RAFFAELLO PERFETTI, *Discrezionalità amministrativa, clausole generali e ordine giuridico della società*, in *Diritto amministrativo*, 2013, p. 309 ss.; DAMIANO FLORENZANO, DONATA BORGONOVO RE, FULVIO CORTESE, *Diritti inviolabili, doveri di solidarietà e principio di eguaglianza*, Giappichelli, Torino, II, 2015; CRISTIANO CELONE, *Il valore dell'equità nell'amministrazione pubblica*, in *Diritto processuale*

il titolo ablativo per i mutamenti di destinazione d'uso di immobili rappresenta una garanzia dell'utilizzo del territorio fedele al piano urbanistico relativizzando il rischio di un eventuale abuso della discrezionalità valutativa da parte delle autorità amministrative. All'uopo è necessaria una concertazione preliminare, edificata sul confronto diretto con i portatori di interesse ed idonea a ipotizzare le soluzioni più adeguate, sia nell'ipotesi di costruzione di nuovi edifici di culto, sia in caso di mutamento della destinazione d'uso.

Elevandoci ad una riflessione generale e conclusiva delle argomentazioni sin qui delineate, è sufficiente riferirsi ai comportamenti di buona parte dell'umanità, che all'attualità, si rivolge oltre sé stessa e applica riti propiziatori in comunità per scongiurare alcuni eventi. Ed invero, in occasione delle Olimpiadi di Tokyo del Luglio 2021, il popolo del Giappone, paese illustre per l'alta e raffinata tecnologia, si è affidata a riti e forme particolari di preghiera al "Dio delle Tempeste" per allontanare catastrofi atmosferiche che potevano compromettere gli sforzi e gli impegni profusi. Il credo, qualunque sia il modo in cui viene espresso, resta uno spazio misterioso anche per la mente dotata della più intensa capacità speculativa. Non esiste una risposta positiva né opposta. Il ventaglio delle ipotesi affermative o negazioniste può soltanto sollecitarci a ragionare, a riflettere, ma ci lascia indecisi e fragili.

Questa, forse, è l'unica certezza che ci fa sentire sconfitti ed immersi nel mare dei dubbi. Tuttavia, accende e tiene viva la nostra indagine sull'esistenza e rafforza il nostro interesse verso la ricerca della verità che, a tutt'oggi è l'unica che può entusiasmare il nostro pensiero rendendoci liberi. E dunque, nella ricerca più profonda pare necessario non solo il solipsistico ed intimo contatto con la divinità oggetto del culto ma anche la condivisione del culto con le altre persone che in quel credo si riconoscono.

amministrativo, 2017, p. 651.